

Avviso alla clientela Finabaco

(Aggiornato al 13 ottobre 2021)

Questo Avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento U.I.C. del 29 aprile 2005 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti", approvata in data 29 luglio 2009.

Premesso che:

- il Mediatore Creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il Mediatore Creditizio deve essere iscritto/operativo all' O.A.M. - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi;
- al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari o dal Cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

1. di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo "Avviso" presso ciascun locale del Mediatore Creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l' Avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, oppure, nel caso specifico della rete internet, è accessibile sulla home page del sito utilizzato dal Mediatore Creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il Cliente;
2. di avere a disposizione e di poter asportare i "Fogli informativi", datati ed aggiornati, presso ciascun locale del Mediatore Creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza i "Fogli informativi" sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, oppure, nel caso specifico della rete internet, sono accessibili sulla home page del sito utilizzato dal Mediatore Creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il Cliente. I "Fogli informativi" contengono informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle



caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;

3. di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
4. di ricevere copia del contratto di Mediazione Creditizia stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto;
5. di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il Mediatore indica al Cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
6. di recedere dal contratto nei termini stabiliti;
7. di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

1. l'obbligo della forma scritta del contratto di Mediazione Creditizia;
2. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei Fogli Informativi relativi al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
3. il diritto di recesso entro dieci giorni lavorativi dalla data della stipula del contratto di Mediazione Creditizia a mezzo lettera raccomandata A/R senza pagamento di alcuna penalità e senza obbligo di motivazione.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

Si specifica che, come meglio indicato anche nella comunicazione OAM n.27/20, in caso di controversie relative al contratto di mediazione creditizia sorte con Finabaco non è possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario. In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione o altri contratti a questo accessori, il Foro competente sarà quello di Campobasso, salvo che il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, quale indicato nell'art.66 del Codice del consumo.